PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per i bilanci

2005/0048(CNS)

28.3.2006

PARERE

della commissione per i bilanci

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"
(COM(2005)0123 – C6-0238/2005 – 2005/0048(CNS))

Relatore per parere: Louis Grech

PA_Leg

BREVE MOTIVAZIONE

L'accordo del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 ha ridotto significativamente (del 51%) la portata delle proposte della Commissione e del Parlamento[1] per la nuova rubrica 3 intitolata "Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia" del prossimo quadro finanziario dell'Unione (2007-2013).

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta in esame costituisce uno dei quattro progetti di decisione che compongono il programma quadro "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"[2] presentato dalla Commissione nell'aprile 2005 e riguardante il periodo compreso tra gennaio 2007 e dicembre 2013, con una dotazione complessiva di EUR 5 866 milioni in stanziamenti di impegno. Nell'ambito di suddetto programma quadro vengono istituiti quattro fondi: il fondo per l'integrazione, il fondo per le frontiere esterne, il fondo per i rifugiati e il fondo per i rimpatri.

La presente proposta relativa a un fondo per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi verte principalmente sull'ammissione e sull'integrazione sociale, civica e culturale dei cittadini di paesi terzi, per permettere a questi ultimi di inserirsi e prendere parte attiva a tutti gli aspetti della vita sociale europea.

Le priorità del fondo sono le seguenti:

- agevolare l'organizzazione e l'attuazione di procedure di ammissione per gli immigrati;
- contribuire all'organizzazione e all'esecuzione di programmi e di attività di accoglienza per i cittadini di paesi terzi;
- aumentare la partecipazione civica, culturale e politica dei cittadini di paesi terzi nella società di accoglienza;
- rafforzare la capacità degli organismi nazionali, pubblici e privati, fornitori di servizi di interagire con i cittadini di paesi terzi e con le loro organizzazioni e di soddisfare al meglio le necessità dei vari gruppi di cittadini di paesi terzi;
- rafforzare la capacità della società di accoglienza di adattarsi alla diversità crescente adottando azioni a favore dell'integrazione destinate alla popolazione di accoglienza;
- rafforzare la capacità degli Stati membri di sviluppare, monitorare e valutare le politiche di integrazione.

Su iniziativa della Commissione, al finanziamento delle azioni transnazionali o delle azioni nell'interesse della Comunità nel suo insieme in materia di politica di integrazione potrebbe essere destinato un importo fino al 7% delle risorse disponibili nel fondo. Tali azioni favoriranno lo scambio di esperienze e di migliori prassi e la cooperazione tra Stati membri.

Secondo la proposta della Commissione, agli Stati membri verrà destinato un importo fisso annuale (EUR 300 000), importo che sarà maggiore per gli Stati che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 e per gli Stati che vi accederanno nel periodo 2007-2013 (EUR 500 000).

---

[1] Risoluzione dell'8 giugno 2005: "Sfide politiche e mezzi di bilancio dell'Unione allargata 2007-2013 ", (Testi adottati, P6_TA(2005)0224).
[2] COM(2005)0123.

Gli stanziamenti assegnati agli Stati membri saranno stabiliti sulla base di un criterio di ripartizione che definisce la parte relativa degli Stati membri in relazione ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nell'Unione. Le risorse annuali disponibili verrebbero ripartite come segue:

- 40 % in proporzione alla media del numero complessivo di cittadini di paesi terzi legalmente residenti negli Stati membri negli ultimi tre anni;
- 60% in proporzione al numero di cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto il diritto di soggiornare nel territorio degli Stati membri negli ultimi tre anni (nuovi arrivati).

La dotazione finanziaria per il fondo relativamente al periodo 2007-2013 è di EUR 1 771 milioni ripartiti come segue:

	2007	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**TOTAL**
Spese operative									
SI	95	126	205	265	305	360	400		**1.756**
SP	47,5	110,5	165,5	235	285	332,5	380	200	**1.756**
Spese amministrative	1,1	1,75	1,7	2,15	2,55	2,85	2,9		**15**
SI + Spese amministrative	**96,1**	**127,75**	**206,7**	**267,15**	**307,55**	**362,85**	**402,9**		**1.771**

PROPOSTE DEL RELATORE

La proposta della Commissione può essere accolta favorevolmente, dato che comporta uno sviluppo più strutturato delle politiche nel campo dell'integrazione, sviluppo che era stato avviato dai progetti pilota in materia di integrazione dei cittadini di paesi terzi in corso dal 2001 e limitato dal ridotto margine a disposizione sotto la rubrica 3 delle vigenti prospettive finanziarie. La proposta della Commissione evita altresì il rischio di sovrapposizione con le misure di integrazione coperte dal Fondo sociale europeo.

La proposta induce tuttavia a formulare una serie di osservazioni:

1. Attualmente nella proposta di decisione non è indicato alcuno stanziamento. Dato che la proposta è soggetta alla procedura di consultazione, il Consiglio potrebbe in qualsiasi momento discostarsene. Va pertanto ricordato che gli stanziamenti sono riportati a titolo puramente indicativo fino al raggiungimento di un accordo sulle prospettive finanziarie per gli anni 2007 e seguenti. Riguardo a questo punto particolare vengono presentati due emendamenti al progetto di risoluzione legislativa.
2. Ogni modifica relativa alla gestione concorrente a norma dell'articolo 53, paragrafo 3 del regolamento finanziario andrebbe disciplinata orizzontalmente nel quadro dell'attuale revisione del regolamento finanziario. A tal riguardo viene proposto un emendamento al progetto di risoluzione.
3. Dato che la decisione in esame è soggetta alla procedura di consultazione, essa non conterrà un importo ritenuto necessario secondo l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio. Viene pertanto proposto un emendamento al considerando 31.

4. Le disposizioni del regolamento finanziario e le sue norme di applicazione sono ampie e sufficienti per quanto concerne la gestione dei fondi comunitari. Le deroghe alle norme del regolamento finanziario andrebbero ridotte al minimo ed essere trattate, in linea di principio, nell'ambito del testo del regolamento finanziario stesso. A tal proposito vengono presentati cinque emendamenti agli articoli 34, 38, 39, 40 e 44.
5. Al fine di assicurare coerenza e semplificazione, viene proposto un articolo comune sulle misure di applicazione del fondo da sottoporre a discussione in seno al comitato consultivo. Detto articolo include il programma di lavoro annuale, le linee guida e le proposte relative alla selezione dei progetti tra altre misure che vanno adottate in seno a suddetto comitato per assicurare trasparenza. Viene pertanto proposto un emendamento volto a creare un nuovo articolo 21 bis.
6. Onde assicurare l'efficacia della procedura di comitatologia, è opportuno seguire l'approccio tradizionale della commissione per i bilanci e quindi fare ricorso alla procedura di consultazione. A tal fine viene proposto un emendamento all'articolo 51.
7. È importante assicurare il controllo democratico mediante disposizioni adeguate per il monitoraggio e la valutazione dei fondi. A tal riguardo sono stati presentati vari emendamenti agli articoli 48, 49 e 50.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento 1
Paragrafo 1 bis (nuovo)

1a. ***chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; precisa che, qualora nella proposta di decisione venisse incluso un riferimento agli stanziamenti, questo avrebbe valore puramente indicativo fino al raggiungimento di un accordo in merito alle prospettive finanziarie relative agli anni 2007 e seguenti.***

Emendamento 2
Paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. ***invita la Commissione a confermare, una volta adottate le nuove prospettive finanziarie, gli importi indicati nella proposta di decisione o, se del caso, a sottoporre la scheda finanziaria rettificata al Parlamento europeo e al Consiglio, assicurando in tal modo la compatibilità con i massimali;***

Emendamento 3
Paragrafo 1 quater (nuovo)

1 quater. ***ribadisce che ogni modifica delle norme concernenti la gestione concorrente a norma dell'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ("regolamento finanziario"), va trattata orizzontalmente nel quadro dell'attuale revisione del regolamento finanziario.***

Motivazione

Le disposizioni del regolamento finanziario e le sue norme di applicazione concernenti la gestione concorrente sono ampie e sufficienti ai fini della gestione di tutti i fondi comunitari. Le deroghe alle norme del regolamento finanziario andrebbero ridotte al minimo ed essere trattate, in linea di principio, nell'ambito del testo del regolamento finanziario stesso.

Proposta di decisione

Testo della Commissione[1]	Emendamenti del Parlamento
Emendamento 4 Considerando 31	
(31) La presente decisione istituisce, per l'intera durata del programma, una dotazione finanziaria che ***rappresenta il principale punto di riferimento per*** l'autorità di bilancio, ai sensi del punto ***33*** dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio.	(31) La presente decisione istituisce, per l'intera durata del programma, una dotazione finanziaria che ***illustra la volontà dell'autorità legislativa e non pregiudicherà le competenze dell'***autorità di bilancio ***definite dal trattato***, ai sensi del punto ***34*** dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio.

[1] GU C ... del ..., pag. ...

Motivazione

La presente decisione non è soggetta alla procedura di codecisione e pertanto, a norma dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio, non contiene un importo ritenuto necessario.

Emendamento 5
Articolo 15 bis (nuovo)

Articolo 15 bis

Si applicano le disposizioni del regolamento finanziario. Se la Commissione intende derogare a tali disposizioni per specifiche necessità del Fondo, ne informa esplicitamente e separatamente la commissione del Parlamento europeo competente per le questioni di bilancio.

Motivazione

Trasparenza riguardo all'applicazione delle disposizioni del regolamento finanziario. Questo emendamento va considerato contestualmente all'emendamento 3 relativo all'articolo 53, paragrafo 1 (nuovo), che prevede la possibilità di una revisione intermedia.

Emendamento 6
Articolo 21 bis (nuovo)

Articolo 21 bis

Misure di attuazione

Le misure necessarie per l'attuazione del programma sono adottate dalla Commissione conformemente alla procedura di consultazione di cui all'articolo 51 per quanto concerne le questioni seguenti:

(a) il programma di lavoro annuale;

(b) il bilancio annuale e la distribuzione dei fondi tra le varie azioni del Fondo;

(c) gli orientamenti generali per l'attuazione del Fondo e le procedure e i

	criteri di selezione;
	(d) la distribuzione di fondi tra le azioni destinate a essere gestite mediante le autorità nazionali corrispondenti;
	(e) le disposizioni per il monitoraggio e la valutazione delle azioni e per la diffusione e il trasferimento dei risultati;
	(f) le proposte per la selezione dei progetti.

Motivazione

Ai fini di una maggiore chiarezza dell'atto legislativo, è necessario inserire un articolo concernente le misure di attuazione.

La procedura di consultazione costituisce l'approccio abituale della commissione per i bilanci al fine di garantire l'efficacia e la rapidità delle procedure.

Per ragioni di trasparenza, il programma di lavoro annuale, il bilancio annuale e la ripartizione dei fondi tra le varie azioni, gli orientamenti generali e le proposte per la selezione dei progetti possono essere presentati alla commissione per i bilanci.

Emendamento 7
Articolo 29, paragrafo 1, lettera (b)

(b) provvede affinché siano svolti audit in base a un campione adeguato di azioni, per verificare le spese dichiarate; il campione rappresenta almeno il ***10%*** delle spese totali ammissibili di ciascun programma annuale;	(b) provvede affinché siano svolti audit in base a un campione adeguato di azioni, per verificare le spese dichiarate; il campione rappresenta almeno il ***20%*** delle spese totali ammissibili di ciascun programma annuale;

Motivazione

La Corte dei conti, nelle sue relazioni annuali 2003 e 2004, ha constatato l'esistenza di punti deboli nel sistema di controllo relativo al Fondo europeo per i rifugiati. Per evitare che tali punti deboli si ripresentino nell'ambito dei fondi futuri, gli Stati membri dovrebbero assicurare, mediante controlli su almeno il 20% del totale delle spese ammissibili, che le azioni siano gestite in conformità delle norme comunitarie vigenti. Ciò corrisponde anche a quanto raccomandato dalla Corte dei conti europea.

Emendamento 8
Articolo 48, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)

La Commissione assicura che le azioni previste dalla presente decisione siano oggetto di una valutazione a priori, di monitoraggio e di una valutazione a posteriori. Essa garantisce l'accessibilità al programma e la trasparenza della sua attuazione.

Motivazione

È necessario monitorare e valutare il programma in tempi adeguati onde assicurare il controllo democratico.

Emendamento 9
Articolo 48, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio, periodicamente e in tempo utile, dell'andamento dell'esecuzione del programma, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzazione delle risorse disponibili.

Motivazione

È opportuno che i due rami dell'autorità di bilancio ricevano informazioni a scadenze regolari e in tempo utile onde assicurare un monitoraggio e una valutazione efficaci del programma.

Emendamento 10
Articolo 49, paragrafo 4

4. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni:	4. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni:
(a) ***entro il 30 giugno 2009,*** una relazione sull'applicazione dei criteri di cui all'articolo 14 per la ripartizione annuale delle risorse tra Stati membri, accompagnata da proposte di modifiche se necessario;	(a) ***al più tardi ... **** una relazione ***dettagliata*** sull'applicazione dei criteri di cui all'articolo 14 per la ripartizione annuale delle risorse tra Stati membri, accompagnata da proposte di modifiche se necessario;

(b) ***entro il 31 dicembre 2010,*** una relazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del Fondo, accompagnata da una proposta sulla futura evoluzione del Fondo;	(b) ***al più tardi ... **** una relazione intermedia ***dettagliata*** sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del Fondo, ***tenendo conto dei suoi obiettivi,*** accompagnata da una proposta sulla futura evoluzione del Fondo. ***Inoltre la Commissione presenta ogni anno una breve relazione sull'andamento dell'attuazione del Fondo***;
(c) entro il 31 dicembre 2012 (per il periodo 2007-2010) ed entro il 31 dicembre 2015 (per il periodo 2011-2013), una relazione di valutazione ex post.	(c) entro il 31 dicembre 2012 (per il periodo 2007-2010) ed entro il 31 dicembre 2015 (per il periodo 2011-2013), una relazione di valutazione ex post ***sull'attuazione e sui risultati del programma, al termine dell'esecuzione dello stesso***. **** Tre anni dopo l'adozione di tale decisione.***

Motivazione

È necessario monitorare e valutare il fondo in tempi adeguati onde assicurare il controllo democratico.

Emendamento 11
Articolo 51

1. La Commissione è assistita dal comitato comune "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" (di seguito "il comitato") ***istituito dalla decisione che istituisce il Fondo per le frontiere esterne*** per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" ../... .	1. La Commissione è assistita dal comitato comune "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" (di seguito "il comitato") per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" ../... .
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli ***4*** e 7 della decisione 1999/468/CE.	2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli ***3*** e 7 della decisione 1999/468/CE.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.	

Motivazione

La procedura di consultazione costituisce l'approccio abituale della commissione per i bilanci al fine di garantire l'efficacia delle procedure.

Emendamento 12
Articolo 52

	1. Entro la fine del 2010 la Commissione può deferire la presente decisione per una revisione intermedia al fine di migliorare l'attuazione del Fondo.
Su proposta della Commissione, il Consiglio ***riesamina*** la presente decisione entro il 30 giugno 2013.	***2.*** Su proposta della Commissione, ***il Parlamento europeo e*** il Consiglio ***riesaminano*** la presente decisione entro il 30 giugno 2013.

Motivazione

Consentire una certa flessibilità e prevedere la possibilità di migliorare l'attuazione del Fondo.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"
Riferimenti	(COM(2005)0123 – C6 0238/2005 – 2005/0048(CNS))
Commissione competente per il merito	LIBE
Parere espresso da Annuncio in Aula	BUDG 6.9.2005
Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula	0.0.0000
Relatore per parere Nomina	Louis Grech 9.6.2005
Relatore per parere sostituito	
Esame in commissione	1.12.2005 23.3.2006
Approvazione	23.3.2006
Esito della votazione finale	+ : 26 – : 0 :
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Richard James Ashworth, Reimer Böge, Simon Busuttil, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Hynek Fajmon, Neena Gill, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Mario Mauro, Jan Mulder, Giovanni Pittella, Antonis Samaras, Nina Škottová, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Kathalijne Maria Buitenweg, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Peter Šťastný
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	
Osservazioni (disponibili in una sola lingua)	...